

DELIBERAZIONE 7 LUGLIO 2020

255/2020/S/IDR

IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA E ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO PER VIOLAZIONI DELLA REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1118^a riunione del 7 luglio 2020

VISTI:

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95), ed in particolare l'articolo 2, comma 20, lett. c) e d);
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- gli artt. 68 e 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito: decreto legge 18/2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Regolamento Sanzioni);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr);

- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2015, 312/2015/R/idr, recante “Determinazioni in ordine alle predisposizioni tariffarie predisposte dall’Ente d’Ambito provincia di Imperia, per gli anni 2014 e 2015” (di seguito: deliberazione 312/2015/R/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 171/2018/E/idr (di seguito: deliberazione 171/2018/E/idr);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A e s.m.i., recante il Regolamento di organizzazione e funzionamento e del nuovo assetto organizzativo dell’Autorità;
- la deliberazione della Giunta del Comune di Bordighera, n. 142 del 27 maggio 2010 (di seguito: deliberazione della Giunta Comunale 142/2010);
- la deliberazione della Giunta del Comune di Bordighera, n. 212 del 5 ottobre 2010 (di seguito: deliberazione della Giunta Comunale 212/2010);
- la deliberazione della Giunta del Comune di Bordighera, n. 90 del 23 ottobre 2013 (di seguito: deliberazione della Giunta Comunale 90/2013);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità 28 novembre 2019, DSAI/40/2019/idr.

FATTO:

1. Con deliberazione 171/2018/E/idr, l’Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del servizio idrico integrato (di seguito: SII), enti di governo d’ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori del SII, l’applicazione delle tariffe determinate d’ufficio dall’Autorità, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dell’aggiornamento tariffario oltretutto, in particolare, l’applicazione delle tariffe all’utenza dal 1 gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII.
2. In attuazione di tale programma, l’Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 4 e 5 giugno 2019, una verifica ispettiva presso il Comune di Bordighera (di seguito anche Comune), gestore in autonomia del SII entro l’omonimo centro cittadino, ricompreso nell’Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Ovest della Regione Liguria.
3. Dall’esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva nonché della nota 3 luglio 2019 (acquisita con prot. Autorità 17830) è emerso che:
 - i. in violazione del punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr, il Comune, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non ha applicato, anche mediante i dovuti conguagli, per gli anni 2014 e 2015, il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 1 approvato provvisoriamente dall’Autorità (punto 2.2. della *check list* e docc. 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e, 2.2.f, 2.2.g e 2.2.h allegati).Inoltre, dagli elementi acquisiti non risultava cessata la condotta contestata relativa alla mancata applicazione del moltiplicatore tariffario ϑ pari a 1 per gli anni 2014 e 2015, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla esatta

conoscenza e alla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso.

4. Pertanto, con determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell'Autorità (determinazione DSAI/40/2019/idr), è stato avviato, nei confronti del Comune di Bordighera, un procedimento per l'accertamento della citata violazione in materia di regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95. Con la medesima determinazione di avvio è stato individuato, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell'articolo 5, comma 1, del Regolamento Sanzioni, l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria in complessivi euro 37.500 (trentasettemilacinquecento), prevedendo che l'eventuale pagamento della predetta sanzione, nella misura di un terzo del citato importo entro il termine di trenta giorni dalla notifica della determinazione DSAI/40/2019/idr – previa cessazione della condotta contestata –, avrebbe comportato l'estinzione del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del Regolamento Sanzioni.
5. Non avendo il Comune pagato la citata sanzione amministrativa in misura ridotta, e non risultando cessata la condotta contestata, il procedimento sanzionatorio è proseguito nelle forme ordinarie.
6. Nel corso dell'istruttoria il Comune non ha presentato memorie difensive.
7. Con nota 1 aprile 2020 (prot. Autorità 11254), il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.
8. Con comunicazione del 18 maggio 2020 (prot. Autorità 15664), il Comune ha trasmesso una memoria difensiva.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

9. Con la deliberazione 643/2013/R/idr, l'Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015).
10. Con il punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr, l'Autorità ha escluso dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari a 1, per gli anni 2014 e 2015, il gestore Rivieracqua S.c.p.A. ovvero le singole gestioni (non ancora interessate da provvedimenti tariffari da parte dell'Autorità) a cui la medesima società non risultava subentrata, tra cui il Comune di Bordighera, nelle more dell'acquisizione degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria.
11. Con la deliberazione della Giunta Comunale 142/2010 – successivamente rettificata, con riferimento alle sole quote variabili, dalla deliberazione della Giunta Comunale 212/2010 – la Giunta del Comune di Bordighera ha approvato, tra l'altro, le tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione da applicare all'utenza dal 2009.

12. Con la deliberazione della Giunta Comunale 90/2013, la Giunta del Comune di Bordighera ha approvato le tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per gli anni 2012 e 2013, incrementandole rispetto alle previgenti tariffe applicate di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 142/2010 (come rettificata dalla deliberazione della Giunta Comunale 212/2010).
13. Il Comune si è reso responsabile della violazione del punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr, in quanto, come si evince dalle dichiarazioni rese nonché dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non ha applicato per gli anni 2014 e 2015 il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 1 approvato provvisoriamente dall’Autorità. In particolare, il Comune, nelle fatture emesse dal 15 luglio 2015 al 15 luglio 2016 e, quindi, successivamente alla pubblicazione della deliberazione 312/2015/R/idr, ha continuato ad applicare, ai consumi di parte dell’anno 2014 e dell’anno 2015, gli incrementi tariffari approvati per l’anno 2013 con la deliberazione della Giunta Comunale 90/2013 e, inoltre, non ha disapplicato, anche mediante i dovuti conguagli, i citati incrementi tariffari addebitati ai consumi di parte dell’anno 2014 nelle fatture emesse il 15 gennaio 2015 ovvero prima della pubblicazione della deliberazione 312/2015/R/idr (punto 2.2. della *check list* e doc. 2.2.a, 2.2.b, 2.2.c, 2.2.d, 2.2.e, 2.2.f, 2.2.g e 2.2.h allegati).
14. Poiché ad oggi non risulta che il Comune abbia provveduto a cessare la condotta contestata, permane l’esigenza di adottare un provvedimento prescrittivo in merito a tale violazione, come prospettato al punto 1 della determinazione di avvio del procedimento, affinché il Comune provveda ad applicare, mediante i dovuti conguagli, il moltiplicatore tariffario ϑ pari a 1 per gli anni 2014 e 2015.

Argomentazioni svolte dal Comune in fase decisoria

15. Con la memoria difensiva trasmessa il 18 maggio 2020 (prot. Autorità 15664), il Comune ha chiesto la chiusura del presente procedimento con l’archiviazione, prospettando l’illegittimità e l’erroneità del provvedimento sanzionatorio eventualmente adottato dall’Autorità all’esito del procedimento.
16. A supporto delle suddette argomentazioni, il Comune ha rilevato, *in primis*, che la deliberazione della Giunta Comunale 90/2013, con la quale la Giunta del Comune di Bordighera ha approvato le tariffe dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione per gli anni 2012 e 2013, incrementandole rispetto alle previgenti tariffe applicate di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 142/2010 (come rettificata dalla deliberazione della Giunta Comunale 212/2010), è stata adottata prima che l’Autorità, con la deliberazione 312/2015/R/idr, escludesse (oltre al gestore Rivieracqua S.c.p.A., tra le altre gestioni a cui la medesima società non risultava subentrata, anche) il Comune di Bordighera dall’aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore ϑ pari ad 1, per gli anni 2014 e 2015. Ad avviso del Comune, difetterebbe, nella specie, l’elemento soggettivo dell’illecito, ai sensi dell’articolo 3 della legge 689/81, non potendo ravvisarsi alcun comportamento doloso o colposo del Comune in relazione alla deliberazione 90/2013

di aumento delle tariffe essendo, la stessa, antecedente alla deliberazione 312/2015/R/idr, adottata in data 25 giugno 2015.

Riguardo alla deliberazione 90/2013, il Comune ha precisato di essersi attenuto, nell'adozione della stessa, alle disposizioni dell'Autorità all'epoca – ottobre 2013 – vigenti, *id est* quelle della deliberazione 643/2013/R/idr.

Secondo la difesa del Comune, pertanto, nessuna violazione della deliberazione 312/2015/R/idr sarebbe ravvisabile nel comportamento del Comune per quanto attiene alle tariffe applicate fino al 25 giugno 2015.

17. Inoltre, il Comune ha precisato di essersi attenuto, nell'adozione della deliberazione 90/2013, a quanto previsto dalla deliberazione 643/2013/R/idr, all'epoca vigente, sottolineando che, calcolando il ϑ delle tariffe approvate con la deliberazione 90/2013 sulla base della deliberazione 643/2013/R/idr, esso risulterebbe pari a 1,06, laddove la deliberazione 312/2015/R/idr ha imposto, invece, un ϑ pari a 1. Anche sotto tale profilo, nessuna contestazione potrebbe essere mossa al Comune.
18. Secondo la difesa del Comune, l'Autorità pretenderebbe un'applicazione retroattiva alle annualità 2014 e 2015 delle tariffe indicate nella deliberazione 312/2015/R/idr del 25 giugno 2015, in contrasto, pertanto, con il rilievo che *“in materia tributaria le aliquote e le tariffe devono essere determinate entro la data di approvazione del bilancio degli enti locali e queste hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento; le tariffe, pertanto, non possono essere modificate con effetto retroattivo”*.
19. L'applicazione delle tariffe da parte del Comune, successivamente alla deliberazione 312/2015/R/idr, sarebbe stata determinata dalla pendenza di un importante contenzioso relativo proprio alla gestione del servizio idrico; in particolare, il Comune ha precisato di essere stato *“costretto a lasciare immutate le condizioni di gestioni esistenti in attesa del giudizio del Consiglio di Stato”* e che solo all'esito dei procedimenti giudiziari allo stato pendenti sarà possibile valutare come regolare la gestione del servizio idrico e adottare i necessari provvedimenti.
20. Anche riguardo a detto comportamento, il Comune non ravvisa alcuna sua volontà dolosa o colposa di violazione la deliberazione 312/2015/R/idr di guisa che alcuna violazione meritevole di sanzione sarebbe ravvisabile e, pertanto, non ricorrerebbero i presupposti per l'irrogazione di una sanzione.
21. Da ultimo, il Comune ha osservato che le tariffe applicate sarebbero nettamente inferiori alle tariffe applicate dagli altri enti e dall'ATO, *“con evidente beneficio per la cittadinanza di Bordighera”*.

Valutazioni dell'Autorità

22. Il Comune si è reso responsabile della violazione della deliberazione 312/2015/R/idr, in quanto, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva e come ammesso dallo stesso nella memoria difensiva trasmessa in data 18 maggio 2020, non ha osservato (anche mediante i debiti conguagli) l'esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2014 e 2015 approvata dall'Autorità anche per lo stesso Comune; nello specifico, si richiama quanto precisato al punto 13.

23. Al riguardo, devono respingersi i tentativi di difesa del Comune che giustificano la condotta contestata in relazione sia al periodo antecedente che a quello posteriore alla deliberazione 312/2015/R/idr.
24. In relazione al periodo antecedente, infatti, occorre precisare che in alcun modo l'Autorità pretende un'applicazione retroattiva alle annualità 2014 e 2015 delle tariffe indicate nella deliberazione 312/2015/R/idr del 25 giugno 2015.
- È evidente che il Comune ha trascurato di considerare che la deliberazione 312/2015/R/idr ha espressamente previsto (ultimo alinea prima del deliberato) che *“le modalità con cui conguagliare l'eventuale differenza, tra le tariffe fino ad oggi applicate nel periodo considerato e le tariffe approvate dall'Autorità, siano definite con successivo provvedimento, tenendo conto, al riguardo, della riferita richiesta di riformulazione della predisposizione tariffaria da parte dell'Ente d'Ambito e della necessità di verificare possibili criticità relative alla sostenibilità finanziaria della gestione”*. La previsione citata, dunque, ha preso in esame la non conformità delle tariffe applicate dal 1 gennaio 2014 (decorrenza del periodo regolato dalla deliberazione 643/2013/R/idr) sino alla data di approvazione della deliberazione 312/2015/R/idr prevedendo, per la sua risoluzione il meccanismo del conguaglio da effettuarsi con successivo provvedimento a seguito di una nuova predisposizione tariffaria che l'Ente d'Ambito si era impegnato a trasmettere all'Autorità.
- Non essendo pervenuta alcuna nuova predisposizione tariffaria da parte dell'Ente d'Ambito, l'Autorità non ha potuto che controllare, in sede di verifica ispettiva, l'avvenuto conguaglio, da parte del Comune in favore degli utenti, della differenza tra le tariffe applicate dal 1 gennaio 2014 al 25 giugno 2015 e le tariffe che si sarebbero determinate, per lo stesso periodo, dall'applicazione del valore del moltiplicatore ϑ pari a 1, posto provvisoriamente dalla deliberazione 312/2015/R/idr.
25. Deve respingersi, in quanto errata, l'asserzione del Comune secondo la quale, calcolando il ϑ delle tariffe approvate con la deliberazione 90/2013 sulla base della deliberazione 643/2013/R/idr, esso risulterebbe pari a 1,06, laddove la deliberazione 312/2015/R/idr ha imposto, invece, un ϑ pari a 1.
- Corre d'obbligo osservare, innanzi tutto, che la deliberazione 90/2013 è relativa al calcolo delle tariffe secondo il metodo c.d. MTC di cui alla deliberazione 88/2013/R/idr, e non secondo il MTI di cui alla deliberazione 643/2013/R/idr; in secondo luogo, si osserva che il moltiplicatore tariffario risultante dalla deliberazione 90/2013 per l'anno 2013 era pari a 1,134 (+13,4%) e non a 1,06 (+6%), come asserito dal Comune.
- Inoltre, pur non essendo oggetto del provvedimento la correttezza dei calcoli tariffari effettuati dal Comune, non si può non evidenziare che nel *tool* di calcolo il Comune avrebbe sovrastimato il calcolo dei teta, omettendo di indicare i ricavi da tariffe, erroneamente posti pari a zero.
- Infine, gli incrementi oggetto di contestazione ed effettivamente applicati rispetto alle tariffe previgenti dell'anno 2012, come desumibile dall'analisi dei documenti di fatturazione, sono superiori al 6% e pari a:
- +13,4%, con riferimento alle quote fisse (essendo le quote fisse del 2012 effettivamente applicate ai sensi della deliberazione della Giunta Comunale

- 212/2010 di valore pari a quelle di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 142/2010);
- + 12%, con riferimento ai corrispettivi della parte variabile delle tariffe (essendo la tariffa al consumo effettivamente applicata nel 2012 quella di cui alla deliberazione della Giunta Comunale 212/2010).
26. Privata di rilievo risulta l'affermazione del Comune secondo la quale il comportamento dello stesso successivo alla deliberazione 312/2015/R/idr sarebbe giustificato dalla pendenza di un importante contenzioso che avrebbe, a suo dire, determinato la necessità di lasciare immutate le condizioni di gestione del servizio. Non si comprende come la pendenza di un contenzioso relativo all'*an* della titolarità a esercitare il servizio possa condizionare, in senso di perseverante inosservanza della regolazione di settore, il soggetto che al definitivo riconoscimento di quella titolarità aspira e che *medio tempore* esercita la gestione stessa. L'argomentazione del Comune, peraltro, risulta pretestuosa solo a considerare che la deliberazione 90/2013, che ha incrementato le previgenti tariffe, è stata adottata in pendenza del giudizio di primo grado concluso con la sentenza 736/2014 del Tar Liguria (avverso la quale il Comune ha proposto ricorso in appello sul quale il Consiglio di Stato non si è ancora pronunciato).
27. La circostanza che le tariffe applicate dal Comune siano inferiori a quelle applicate dagli altri enti e dall'ATO non appare sufficiente a escludere una verifica di conformità delle stesse alla regolazione, a tutela del diritto degli utenti alla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti.
28. Alla luce dei rilievi sopra svolti in ordine alle difese del Comune, risulta del tutto evidente come il gestore non abbia fornito alcun elemento a supporto dell'asserita assenza dell'elemento soggettivo dell'illecito di cui all'articolo 3 della legge 689/81, né – pare opportuno aggiungere – ricorre, nel caso di specie, alcuna delle cause di esclusione della responsabilità previste dall'articolo 4 della legge 689/81.

QUANTIFICAZIONE DELLE SANZIONI:

29. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
- L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato art. 11 alla luce di quanto previsto dagli artt. 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.
30. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta del Comune ha leso il diritto degli utenti serviti a una esatta conoscenza e a una corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso, la cui approvazione compete in ultima istanza all'Autorità. In merito a tale profilo, occorre evidenziare che non

sussistono ad oggi elementi probatori per ritenere cessata la condotta contestata nei confronti del Comune.

31. Con riferimento ai criteri dell'*opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell'agente* non risultano circostanze rilevanti.
32. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, dal bilancio relativo all'anno 2018 risulta che il Comune abbia conseguito ricavi pari a euro 3.380.022,04.
33. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 37.500 (trentasettemilacinquecento/00) per la violazione del punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte del Comune di Bordighera, nei termini di cui in motivazione, del punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr;
2. di irrogare, nei confronti del Comune di Bordighera, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura complessiva di euro 37.500 (trentasettemilacinquecento/00) per la violazione del punto 1 della deliberazione 312/2015/R/idr;
3. di ordinare al Comune di Bordighera, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera d), della legge 481/95:
 - a) di adempiere le prescrizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario per gli anni 2014 e 2015 di cui alla deliberazione 312/2015/R/idr e di disporre la restituzione agli utenti del SII, entro 180 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, degli incrementi tariffari approvati per l'anno 2013 con la deliberazione della Giunta Comunale 90/2013 ed addebitati ai consumi dell'anno 2014 e 2015;
 - b) di trasmettere all'Autorità prova documentale dell'ottemperanza agli ordini di cui sopra entro 10 giorni dalla scadenza del periodo assegnato per porre in essere ciascuna prescrizione;
4. di ordinare al Comune di Bordighera di pagare le sanzioni irrogate entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
5. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 4, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni di rango primario in materia di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in

- caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
6. di ordinare al Comune di Bordighera di comunicare l'avvenuto pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all'indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
 7. di notificare il presente provvedimento al Comune di Bordighera (C.F. 00081170086) mediante pec all'indirizzo bordighera@legalmail.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

7 luglio 2020

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini